

## **IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

### **Destinatari tirocinio**

I tirocini extracurricolari sono rivolti a: a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia, che hanno compiuto diciotto anni di età; b) soggetti che hanno completato i percorsi di istruzione professionale, secondaria, superiore e terziaria; c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; d) lavoratori a rischio di disoccupazione; e) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; f) soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999; g) soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991; h) persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20; i) persone richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR 21/2015; j) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del DLgs 286/1998; k) vittime di tratta ai sensi del DLgs. 24/2014. 2. Nel caso di tirocinio estivo, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritto ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria e deve aver compiuto i 15 anni di età, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e successive modifiche. Non vi è obbligo per il tirocinante di essere in stato di disoccupazione.

### **Indennità di partecipazione**

Il tirocinante ha diritto ad un'indennità forfettaria non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di 20 (venti) ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 (quaranta) ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili. Per i tirocini attivati presso gli enti della pubblica amministrazione aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, l'indennità mensile è di euro 800 lordi corrispondente ad un impegno di orario pieno. In via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista.

### **Limiti all'attivazione dei tirocini**

Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso l'unità operativa del soggetto ospitante è condizionata dalle seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti: a) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti compreso tra uno e cinque, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, può essere inserito un tirocinante; b) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti compreso da sei a diciannove, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, possono essere inseriti fino a due tirocinanti contemporaneamente; c) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti uguale o superiore a venti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, possono essere inseriti contemporaneamente tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti. 2. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale di cui al comma 1, lettera c), bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 23 marzo 2018 so17 17 produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5. 3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato, in deroga ai limiti di cui al comma 1 : a) un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti; b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti; c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti; d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti. 4. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al presente articolo, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurricolari, ed i tirocini di cui al comma 3, non si computano ai fini della quota di contingentamento.

### **Consulta il regolamento**